



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 20 LUGLIO 2022, N. 1

Bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Umane" XXXVIII Ciclo - A.A. 2022-2023

Art. 1

Emanazione del Bando

1. Per l'A.A. 2022-2023, nell'ambito del XXXVIII Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, è emanato il Bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Umane".
2. I posti messi a Bando e le caratteristiche principali del Corso, sono consultabili all'interno della scheda informativa allegata al presente Bando quale sua parte sostanziale (Allegato 1).
3. I posti con borsa assegnati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022, sono banditi sotto condizione dell'approvazione del finanziamento ministeriale. Le suddette borse di dottorato sono attivate nell'ambito dei temi vincolati indicati nel precitato Decreto e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello stesso.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione di cui al precedente articolo, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali:
 - alla data di scadenza del presente Bando, siano in possesso:
 - a) del diploma di laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università italiane;
 - b) del diploma di laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, presso Università italiane;
 - c) del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, presso Università italiane;
 - d) di titoli accademici di secondo livello rilasciati da Istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - e) analogo titolo accademico conseguito presso Università straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Corso. L'equipollenza del titolo estero è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Con riferimento alla documentazione che il Candidato con titolo accademico conseguito all'estero deve produrre, si rinvia al successivo articolo 3.
2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguiranno il titolo di studio di cui al precedente punto 1, entro la data del 31 ottobre 2022, pena la decadenza dall'ammissione al Corso. Nel caso in cui tali Candidati superino le prove di selezione, potranno immatricolarsi con riserva. L'iscrizione sarà perfezionata solo quando il Candidato produrrà idonea attestazione del conseguimento del titolo, da trasmettere a mezzo PEC personale all'indirizzo



dottoratidiricerca@pecunimarconi.it. Il titolo deve comunque essere conseguito prima dell'inizio del Corso. Saranno in ogni caso esclusi, con l'obbligo di restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite, coloro che non comunicheranno il conseguimento del titolo.

3. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati Modelli A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente Bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.

Art. 3

Contributo di partecipazione

1. I Candidati sono tenuti a versare un contributo di partecipazione di Euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario aperto presso il Banco BPM S.p.A. (IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156) intestato a Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Roma, indicando la seguente causale "Contributo per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in **"Scienze Umane"** - XXXVIII Ciclo". Il suddetto contributo non verrà rimborsato in nessun caso.

Art.4

Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema presente nell'Allegato "A" al presente Bando (Modello A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e corredata di tutta la documentazione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore e recapitata, entro le ore 23:59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso riferito al presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami". Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
2. La domanda deve essere trasmessa seguendo esclusivamente la procedura telematica di seguito descritta:
 - accedere alla Sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca del sito web dell'Ateneo. Selezionare il XXXVIII Ciclo. Scegliere il Corso di Dottorato in "Scienze Umane". Cliccare su "Bando";
 - si verrà indirizzati alla pagina Bandi e Concorsi presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi;
 - scegliere nuovamente il concorso desiderato; cliccare sul pulsante "**Partecipa**". Se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link "**Registrati per partecipare**" ed inserire tutte le informazioni richieste;
 - al termine della suddetta procedura si riceverà una mail, all'indirizzo inserito in fase di registrazione, che conterrà un link per attivare l'account;
 - attivato l'account, si verrà nuovamente reindirizzati alla pagina del concorso scelto in precedenza, dove sarà possibile allegare la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;
 - attraverso il pulsante "Sfoggia" sarà possibile individuare sul proprio computer i files da caricare. Il peso di ciascun allegato non dovrà superare i 10 MB;
 - giunti a questa fase della procedura, il Candidato potrà, alternativamente:



- a) premere il tasto "invia i documenti": si riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio. Da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione;
- b) premere il tasto "salva in bozza": i files caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento entro e non oltre la data di scadenza del Bando. Da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione.
In ogni caso, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, è indispensabile premere il tasto "invia i documenti" che altrimenti rimarrebbero visibili solo al Candidato.

- sarà infine necessario specificare nuovamente, compilando l'apposito campo:
 - a) il titolo del Progetto di Ricerca;
 - b) la partecipazione in qualità di:
 - o aspirante borsista
 - o sovrannumerario.

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte. E' responsabilità dei Candidati verificare la corretta conclusione della procedura.

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.

Nella domanda, il Candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica o PEC;
- b) la propria cittadinanza;
- c) per i Candidati laureati:
 - ✓ la tipologia del titolo di studio posseduto (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale), la data di conseguimento, la votazione finale e l'indicazione dell'Università che ha rilasciato il titolo;
 - ✓ il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza), la data di conseguimento, la votazione finale e l'indicazione dell'Università straniera che ha rilasciato il titolo;
- d) per i Candidati laureandi:
 - ✓ l'Università presso cui sono iscritti, la tipologia di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale), la denominazione del corso di laurea, l'elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e la data prevista per la seduta di laurea.
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei propri dati;
- f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
- g) di avere/non avere già usufruito, anche solo per un anno, di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca;
- h) di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione, indicando, in caso affermativo, l'Ente datore di lavoro;
- i) di voler partecipare in qualità di:
 - ✓ aspirante borsista
 - ✓ sovrannumerario
- j) di essere a conoscenza che per fruire della borsa di studio occorre essere titolari di un reddito annuo lordo personale inferiore ad



euro 16.243,00, esclusa la borsa, impegnandosi a fornire adeguata certificazione o autocertificazione, da cui si evinca che il reddito annuo lordo percepito è inferiore a tale importo e di avere pertanto diritto al percepimento della borsa di studio;

- k)** non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente;
- l)** di essere/non essere stato riconosciuto con disabilità e di avere/non avere pertanto bisogno di specifici supporti durante l'espletamento delle prove così come specificato nel successivo articolo 5;
- m)** di autorizzare la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, degli atti concernenti la procedura;
- n)** di accettare tutte le previsioni contenute nel presente Bando.

3. Alla domanda, i concorrenti debbono allegare:

- a)** curriculum vitae;
- b)** fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- c)** fotocopia del codice fiscale;
- d)** titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
 - per i Candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia:
 - ✓ titolo, in copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B, indicando altresì la tipologia del titolo (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale), data di conseguimento, la votazione finale e l'indicazione dell'Università che ha rilasciato il titolo.
 - per i Candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti:
 - ✓ documenti utili a consentire alla Commissione la dichiarazione di equipollenza. In particolare: diploma di laurea, in copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario). Successivamente alle prove, ed entro quattro mesi dall'immatricolazione, i Candidati ammessi dovranno altresì trasmettere, pena la decadenza dal Corso di Dottorato, la dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo;
 - ✓ per i Candidati laureandi: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B, contenente l'indicazione dell'Università presso cui sono iscritti, la tipologia di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale), la denominazione del corso di laurea, l'elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e la data prevista per la seduta di laurea;
- e)** eventuali pubblicazioni, in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C;



Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle premesse;

- f) eventuali altri titoli in copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B;
- g) elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
- h) progetto di ricerca che si intende svolgere nel corso del triennio, redatto secondo quanto indicato nell'allegata scheda;
- i) ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di Euro 50,00 (cinquanta/00), quale contributo per diritti di segreteria di cui all'art. 2. Tale contributo non verrà restituito in alcun caso.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi non siano leggibili.

Art. 5

Disposizioni per i portatori di handicap

1. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A questo scopo è necessario che facciano pervenire, entro la data di scadenza della procedura, la certificazione medica attestante la validità della richiesta.

Art. 6

Esclusione dalla valutazione comparativa

1. Tutti i Candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal Bando. L'Ateneo provvederà altresì, d'ufficio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai Candidati.
2. Sono causa di esclusione i seguenti motivi:
 - a) mancanza della domanda di partecipazione;
 - b) presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza del Bando e/o con modalità diverse previste dal precedente articolo 4;
 - c) mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 2;
 - d) sussistenza di situazioni di incompatibilità.
3. L'esclusione per i motivi suddetti è disposta in qualunque momento della procedura, con Decreto motivato del Rettore e notificato agli interessati.
4. L'Ateneo può disporre, anche successivamente all'immatricolazione e all'inizio del Corso, con provvedimento motivato, l'esclusione dal Corso di Candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o le cui dichiarazioni autocertificate risultino mendaci. In quest'ultimo caso il Candidato è tenuto alla restituzione di eventuali ratei di borsa di studio indebitamente percepiti.



Art. 7

Rinuncia alla procedura

1. L'eventuale rinuncia del Candidato alla procedura selettiva, dovrà essere formalizzata sottoscrivendo l'apposito Modello "D" allegato al presente Bando di cui costituisce parte integrante. Il modulo suddetto, unitamente alla copia di un documento in corso di validità, potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:
 - a) trasmissione mediante posta elettronica certificata, esclusivamente da altra PEC personale, ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo PEC: dottoratidiricerca@pecunimarconi.it.
 - b) trasmissione a mezzo fax al numero 06/37725647.

Art. 8

Commissione giudicatrice

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari dell'Ateneo, la Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta, di norma, dal Coordinatore del Corso (o da un suo delegato) e da altri due componenti effettivi indicati dal Collegio dei Docenti e scelti tra Professori di ruolo o Ricercatori, in servizio presso l'Ateneo o altre sedi universitarie, fino ad un numero massimo di cinque componenti, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso.
2. Oltre ai membri effettivi può essere prevista l'individuazione di un congruo numero di membri supplenti, scelti tra Professori di ruolo o Ricercatori, in servizio presso l'Ateneo o altre sedi universitarie. In caso di dimissioni motivate, il componente effettivo può essere sostituito da un componente supplente.
3. La Commissione può essere altresì integrata da esperti della materia di riconosciuta qualificazione, ovvero da rappresentanti delle eventuali aziende finanziatrici di borse di studio. In ogni caso il numero dei Docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
4. La Commissione, di regola, dovrà concludere i propri lavori entro novanta giorni decorrenti dal Decreto di nomina del Rettore.
5. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 9

Prove di esame e criteri di valutazione

1. Il concorso è per titoli ed esami secondo quanto indicato nell'apposita sezione della scheda informativa allegata al presente Bando, **Allegato 1**, a cui si rimanda.

Art. 10

Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, costituiti dai verbali e dai relativi allegati, ne accerta con proprio Decreto la regolarità formale e approva la graduatoria generale di merito. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
2. Il Decreto di approvazione degli atti, contestualmente alla sua emanazione, e i verbali della Commissione giudicatrice, saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo nella Sezione "Dottorati di Ricerca" e "Bandi e Concorsi". Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.



3. L'avvenuta pubblicazione verrà notificata ai Candidati all'indirizzo di posta elettronica o PEC indicato nella domanda di partecipazione. **L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della comunicazione.**
4. Ai Candidati è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art. 11

Ammissione al Corso

1. I Candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Al fine di garantire il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza, i Candidati sovranumerari di cui al successivo articolo 12, verranno inclusi in una graduatoria separata.
2. In caso di parità di punteggio:
 - a) in un posto con borsa di studio, prevale il Candidato con la situazione economica più disagiata determinata ai sensi della normativa vigente. In caso di ulteriore parità, prevale il Candidato che abbia conseguito il più alto voto di laurea. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età;
 - b) in un posto senza borsa di studio prevale il Candidato che abbia conseguito il più alto voto di laurea. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.
3. Le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, saranno rese note sul sito dell'Ateneo, contestualmente alla pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti e dei verbali della Commissione giudicatrice. Relativamente alla notifica ai Candidati, si rinvia a quanto stabilito al punto 3 del precedente articolo 10.
4. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, prima dell'inizio del Corso, subentreranno gli altri Candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di subentro. Il subentro dopo l'inizio del Corso può essere consentito entro e non oltre i due mesi successivi, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti. Qualora il rinunciatario abbia già usufruito dei ratei della borsa di studio, è tenuto alla loro restituzione. Nel caso di utile collocamento in più graduatorie, il Candidato deve optare per un solo Corso di Dottorato.

Art. 12

Ammissione in sovrannumero

1. All'esito del concorso, il Collegio dei Docenti, valutata l'effettiva compatibilità con:
 - ✓ le strutture dell'Ateneo;
 - ✓ la capacità del Collegio dei Docenti di seguire i Dottorandi nello svolgimento delle attività formative e di ricerca;
 - ✓ l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei Dottorandi,può ammettere in sovrannumero, senza borsa di studio, un congruo numero di Candidati risultati idonei nella graduatoria, e che rientrino nelle seguenti situazioni:
 - a) percettori di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) cittadini stranieri che non concorrono all'assegnazione delle borse di studio;
 - c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i dipendenti in regime



di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare;

- d) percettori di un reddito annuo lordo personale pari o superiore a quello della borsa di studio, attualmente fissato in euro 16.243,00;
 - e) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di borse di studio conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica Europea o internazionale;
 - f) titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a Bando;
 - g) coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal Bando, presentino richiesta di iscrizione al Corso di Dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato che, in caso di Candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo;
 - h) coloro che siano iscritti a Corsi di Dottorato presso Università straniere e che abbiano sottoscritto accordi con l'Ateneo per il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca in co-tutela.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Universitaria comunicare agli aventi diritto le modalità per procedere all'iscrizione.

Art. 13

Iscrizione al Corso e contributo di accesso e frequenza

1. Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, la relativa graduatoria sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai Dottorati e ai Bandi e Concorsi.
2. La graduatoria pubblicata riporterà anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i Candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà, secondo l'ordine della graduatoria, al subentro di altro Candidato.
3. I Candidati ammessi senza borsa e i sovrannumerari dichiarati idonei e ammessi al Corso secondo quanto disposto nel precedente articolo 12, sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al versamento di un contributo annuo pari ad € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00). A tale contributo si aggiunge il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario della Regione Lazio. Anche gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.

Art. 14

Borse di studio

1. Il Bando prevede l'assegnazione di borse di studio finanziate:
 - a) dall'Ateneo;
 - b) con fondi PNRR ai sensi del Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351,secondo la ripartizione indicata nell'allegata scheda al presente Bando. Il citato provvedimento ministeriale, attraverso l'attivazione di



percorsi di dottorato su tematiche definite, intende promuovere l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità di cui al PNRR. Le borse di dottorato, finanziate con fondi PNRR, sono attivate nell'ambito dei temi vincolati indicati nel suddetto Decreto e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. I destinatari di borse di studio finanziate ai sensi del Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, oltre a quelli previsti nel successivo articolo 16:

- a) per le borse PNRR ricerca: trascorrere un periodo di studio e ricerca all'estero di minimo sei mesi;
 - b) per le borse Pubblica Amministrazione, Patrimonio Culturale, Transizioni digitali e ambientali: trascorrere un periodo di studio e ricerca all'estero di minimo sei mesi e prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi;
2. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un importo pari a quello determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2022, n.247, corrispondente ad € 16.243,00 (diconsi euro sedicimiladuecentoquarantatrè/00), salvo ulteriori modifiche ministeriali. I Candidati aspiranti alla borsa, risultati comunque idonei nella relativa graduatoria, ma con un punteggio inferiore rispetto a quello con cui è stata assegnata l'ultima borsa, verranno ammessi **"senza borsa"** nel numero massimo indicato nella scheda allegata al presente bando, sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
 3. Il predetto importo, che viene erogato in rate mensili posticipate, è esente da IRPEF a norma dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'articolo 2, commi 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
 4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, per un periodo massimo di tre anni complessivi.
 5. Il pagamento delle borse di studio eventualmente finanziate da Enti esterni in virtù di convenzioni stipulate con l'Ateneo, è subordinato alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Ente all'Ateneo.
 6. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di dottorato, è fissato in € 16.243,00 (diconsi euro sedicimiladuecentoquarantatrè/00) - esclusa la borsa - ed è aggiornabile con Decreto del Rettore. I vincitori delle borse di studio si impegnano, all'atto di accettazione della borsa medesima, a non oltrepassare, per ciascun anno di godimento di tale beneficio, il suddetto limite di reddito, alla cui determinazione concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio. Il Dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, deve restituire le mensilità della borsa percepite nell'anno in cui si è verificato tale superamento. All'atto dell'iscrizione, è necessario presentare una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo.



7. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente e dai regolamenti universitari. In particolare, le borse di studio sono incompatibili con assegni di ricerca o altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da Istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Ateneo. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. Nel caso in cui il Dottorando si trovi nelle predette situazioni, decadrà dal godimento della borsa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità.
8. In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'Anno Accademico o sua frazione.
9. Il Dottorando assegnatario di borsa, può rinunciare al beneficio della borsa stessa, con comunicazione formale al Rettore e al Coordinatore del Corso, al momento dell'immatricolazione o in momento successivo. In tali casi, la borsa, o la sua parte residua, qualora pari o superiore a dodici mesi, potrà essere assegnata al primo Dottorando in graduatoria in possesso dei requisiti per l'assegnazione, ammesso senza borsa, al quale non verrà comunque restituito il contributo di iscrizione già corrisposto. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il Dottorando mantiene il suddetto status fino alla conclusione del Corso, previo versamento del contributo di iscrizione dell'intero anno.
10. I titolari di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi, fatte salve le tasse e i contributi dovuti per Legge, nonché quelli previsti per il rilascio di certificati e per il sostenimento dell'esame finale.
11. Chi ha già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza ad un Corso di Dottorato presso un Ateneo italiano, non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
12. I titolari di borse di studio possono svolgere attività retribuite autorizzate dal Collegio dei Docenti fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo annuo pari ad euro 16.243,00, esclusa la borsa. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio, l'applicazione del contributo di iscrizione e la restituzione dei ratei percepiti indebitamente.
13. I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del Corso. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

Art. 15

Incompatibilità

1. Per i casi di incompatibilità con l'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.



Art. 16

Diritti e obblighi dei Dottorandi

1. La qualifica di Dottorando si ottiene con l'iscrizione al Corso e decorre dalla data di inizio dello stesso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione o decadenza dal Corso o alla rinuncia allo stesso.
2. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le discipline specifiche vigenti in materia. I Dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attività didattiche previste dal Corso di Dottorato, di svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei Docenti e di sostenere le previste verifiche; sono inoltre tenuti a rispettare il Codice Etico dell'Ateneo.
3. Al termine di ciascun anno, il Dottorando è altresì tenuto a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, le eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti comporta il passaggio del Dottorando all'anno successivo. L'eventuale valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso disposta con Decreto del Rettore. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione. L'esclusione non dà diritto a richiedere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo di iscrizione.
4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare:
 - a) il Dottorando con borsa, a svolgere attività retribuite, sino alla concorrenza dell'importo della borsa fissato dalla normativa vigente;
 - b) il Dottorando senza borsa, a svolgere attività retribuite senza limiti di importo. Nella suddetta fattispecie, è comunque necessario che il Collegio dei Docenti valuti in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale.

In entrambi i casi, le attività devono consentire al Dottorando di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato. Il Dottorando ha l'obbligo di comunicare al suo Tutor e al Coordinatore del Corso, l'eventuale svolgimento di attività retribuita, anche se in corso alla data di immatricolazione al Corso, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti, pena l'esclusione dal Corso a decorrere dal verificarsi dell'eventuale incompatibilità.

5. I Dipendenti Pubblici ammessi al Corso godono, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i Dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i Pubblici Dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i Pubblici Dipendenti che siano stati iscritti a Corsi di Dottorato per almeno un Anno Accademico, beneficiando di detto congedo.
7. I Dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò



comporti alcun incremento della borsa di studio o ulteriori oneri a carico dell'Ateneo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun Anno Accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato tale limite non è più applicabile. Lo svolgimento delle suddette attività, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

8. Nell'espletamento dell'attività di ricerca, i Dottorandi sono affiancati da un Tutor, appartenente di norma al Collegio dei Docenti, che svolgerà altresì il ruolo di relatore della tesi.
9. I Dottorandi possono svolgere attività di ricerca, perfezionamento e formazione in Italia o all'estero previo nulla osta del Collegio dei Docenti. Durante tale periodo, i Dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Tutor e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei Docenti.
10. I titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa, potranno:
 - a) mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di Dottorato;
 - b) rinunciare all'assegno di ricerca e chiedere l'iscrizione con borsa.

In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.

12. Ai Dottorandi è assicurata una rappresentanza nel Collegio dei Docenti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
13. Il Dottorando è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché gli specifici regolamenti di Ateneo ed è altresì tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.
14. Alla conclusione del Corso, il Dottorando è tenuto a compilare il questionario di valutazione del Dottorato frequentato.

Art. 17

Frequenza

1. La frequenza alle attività del Corso di Dottorato è obbligatoria. Spetta al Coordinatore, sentito il Tutor e previa delibera del Collegio dei Docenti, segnalare ai competenti Uffici dell'Ateneo, le eventuali assenze ingiustificate da parte dei Dottorandi ai fini dell'adozione degli atti relativi alla sospensione del pagamento della borsa di studio e alla decadenza dal Dottorato.

Art. 18

Esclusione e decadenza

1. Il Collegio Docenti, con motivata delibera, può proporre al Rettore l'esclusione del Dottorando dal proseguimento del Corso nei seguenti casi:
 - a) mancata partecipazione alle attività formative;
 - b) inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del Dottorato;
 - c) giudizio negativo sull'attività svolta, in esito alle verifiche effettuate alla fine dell'anno;
 - d) assenze ingiustificate e prolungate oltre i tre mesi;
 - e) assunzione di comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dall'Ateneo;
 - f) violazione delle norme di incompatibilità.

L'esclusione, disposta con Decreto Rettorale, comporta la decadenza



dallo status di Dottorando e la perdita del diritto alla corresponsione della borsa di studio, se assegnata. Il Dottorando escluso non può iscriversi di nuovo allo stesso Corso.

2. Ai Dottorandi che, decorsi tre anni dalla data di conclusione del ciclo, risultano non avere conseguito il titolo, si applica la decadenza d'ufficio.

Art. 19

Sospensione

1. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, per comprovati impedimenti che non consentano l'effettiva frequenza per un prolungato periodo di tempo. In particolare, la sospensione può essere richiesta nei seguenti casi:
 - a) maternità o paternità, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) servizio civile;
 - c) grave e documentata malattia;
 - d) frequenza di corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS);
 - e) frequenza di tirocini formativi;
 - f) esperienze lavorative o di addestramento alla ricerca, significative per il Corso di Dottorato;
 - g) gravi e documentati problemi personali e familiari;
 - h) negli altri casi previsti dalla normativa vigente
2. La sospensione:
 - a) può avere durata minima di un mese e massima di sei mesi;
 - b) non può essere richiesta in maniera retroattiva;
 - c) comporta la mancata corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente;
 - d) determina il congelamento della carriera e dell'attività di formazione del dottorando, pena la nullità degli stessi;
 - e) comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.
3. Durante il periodo di sospensione l'erogazione della borsa viene interrotto per poi riprendere al termine del suddetto periodo. In caso di eventuale finanziamento della borsa da parte di Enti esterni, l'erogazione della stessa potrà essere definitivamente interrotta in presenza di richiesta di sospensione dal Corso, a giudizio insindacabile dell'Ente finanziatore. In tale fattispecie, il Dottorando potrà riprendere le attività previo pagamento del contributo di iscrizione rapportato al periodo residuo.
4. Le eventuali tasse e contributi già versati dal Dottorando non borsista o sovrannumerario, saranno differite all'Anno Accademico successivo.
5. Per riprendere il Corso dopo il periodo di sospensione, il Dottorando dovrà presentare apposita richiesta. Le scadenze amministrative saranno differite della durata pari al periodo di sospensione. Il Collegio dei Docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del Corso.
6. La carriera di Dottorato non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del Corso.
7. L'ammissione all'anno di corso successivo o alla valutazione della tesi da parte dei valutatori, se il Dottorando è iscritto all'ultimo anno, non è possibile fino a quando non è stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 20

Proroga

1. Per motivate esigenze scientifiche, il Collegio dei Docenti può deliberare una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, assicurando al contempo la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo. La proposta dev'essere sottoposta



all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al fine di verificare l'effettiva copertura finanziaria.

2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del Dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo e del Dottorando. La richiesta può essere inoltrata solo nell'ultimo anno di corso.

Art. 21

Rinuncia

1. In qualunque momento, il Dottorando può comunicare al Rettore e al Coordinatore del Corso, la propria rinuncia irrevocabile e incondizionata:
 - a) alla prosecuzione del Corso;
 - b) alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al Corso, previa corresponsione del relativo contributo. Il Dottorando è inoltre tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi.
2. Con la rinuncia alla prosecuzione del Corso, cessano nei confronti dell'Ateneo gli obblighi contributivi inclusi quelli maturati. Con detta rinuncia il Dottorando non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

Art. 22

Proprietà intellettuale e obblighi di riservatezza

1. Nei casi in cui il Dottorando, durante il suo Corso Dottorale, abbia conseguito prodotti di ricerca qualificabili come diritti di proprietà intellettuale, sui quali sia possibile ottenere un titolo di proprietà industriale, quali ad esempio le invenzioni (brevettabili o meno), il know-how, i modelli di utilità, i modelli e disegni ex ornamentali, il software, i dati e le raccolte di dati, questi saranno regolati in conformità alla normativa vigente sulle invenzioni dei Ricercatori universitari e ai regolamenti di Ateneo.
2. Il Dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività, anche eventualmente svolta presso un'impresa o un Ente/Università.
3. Al Dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno avvenire nel rispetto dell'impegno di riservatezza assunto con l'Università per l'attività svolta anche presso un'impresa, nonché di eventuali specifici accordi conclusi in virtù di particolari tipologie di rapporto (quali per es. Dottorati intersettoriali Ph.D Executive o contratto di apprendistato).

Art. 23

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." Ovvero "Ph.D.", è conferito dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Nelle more della consegna del diploma originale è rilasciata la relativa certificazione.
3. L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei Docenti e l'esame deve svolgersi secondo le modalità e le scadenze fissate dall'Università e opportunamente comunicate agli interessati.



4. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 24

Traduzione e legalizzazione dei documenti

1. Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

Art. 25

Informativa sulla privacy

1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati, dai soggetti autorizzati al trattamento, con strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Ateneo e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del Candidato risultato vincitore. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 - ROMA.

Art.26

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Bando, è il Dott. Marco Belli, Responsabile degli Uffici del Rettorato dell'Ateneo.

Art. 27

Pubblicità

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella Sezione "Bandi e Concorsi" e "Dottorati di Ricerca".
2. Dell'avvenuta pubblicazione del Bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito europeo Euraxess. L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -.

Art. 28

Norme di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. Il medesimo Bando costituisce *lex specialis* della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Preso atto che il presente Bando sarà tradotto in lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni, farà fede unicamente il testo in lingua italiana.